

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SAN
BARTOLOMEO IN GALDO ED EDELWEISS POWER SRL, IN
RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, ESERCIZIO, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI UN PARCO EOLICO**

L'anno 2023, il giorno _____ del mese di _____
presso _____, sono presenti:

Il Dott. Carmine Agostinelli nato a Campobasso il 13/09/1976 che sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) – C.F. & P.Iva: 00696400621**, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in seguito denominato “**Comune**”

e

Anna Lazzari nella sua qualità di legale rappresentante della Società **Edelweiss Power S.r.l., C.F. e P.Iva 02388150225**, in seguito denominata “**Società**”

(il “Comune di San Bartolomeo in Galdo” e la “Società” congiuntamente le **Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) la legislazione comunitaria e nazionale incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, tra le quali sono comprese le fonti eoliche;
- b) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;
- c) la società Edelweiss Power S.r.l. è attiva nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la progettazione, costruzione e gestione di detti impianti ed è in grado di garantire l'apporto di tecnologie affidabili e testate, per lo sfruttamento in particolare del vento;

- d) la Società ha sviluppato un progetto avente ad oggetto la realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un parco eolico composto da 6 aerogeneratori nel territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo, (di seguito, il “**Parco**”);
- e) in data 29 ottobre 2020 prot. 510139, la Società ha richiesto, l’emissione del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (di seguito “**PAUR**”) per la realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell’Impianto,
- f) a seguito della predette istanze, la Regione Campania ha indetto e svolto le Conferenze dei Servizi nei giorni 14/07/2021, 06/09/2021 e 22/10/2021;
- g) in data 03/02/2022 con Decreto Dirigenziale n. 53, pervenuto quest’ultimo alla Società in data 15/02/2022, la Regione, accogliendo la richiesta della Società, ha autorizzato la stessa alla costruzione ed esercizio dell’Impianto. Con l’autorizzazione, il Comune ha prescritto nuovamente la realizzazione di opere e interventi di mitigazione, riqualificazione e compensazione ambientale;
- h) il D.M. 10/09/2010, recante: “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, stabilisce nell'allegato 2 la legittimità delle misure compensative a favore delle Amministrazioni Comunali;
- i) alla luce di tutto quanto sopra esposto, le Parti intendono con la presente Convenzione regolamentare termini e condizioni dei reciproci impegni in relazione all’esecuzione delle opere di cui alla precedente premesse g), h) e i) in ottemperanza alla normativa applicabile.
- j) Il presente accordo costituisce manifestazione di assenso da parte del Comune di San Bartolomeo in Galdo all’iniziativa assunta da Edelweiss Power S.r.l. circa la realizzazione e l’esercizio dell’Impianto.
- k) Le parti intendono definire dunque il riconoscimento di misure di compensazione in relazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell’Impianto, allo scopo di consentire al Comune di San Bartolomeo in Galdo di realizzare interventi di miglioramento ambientale, sociale e di sviluppo sostenibile, sensibilizzando la cittadinanza sui predetti temi.

- l) Con delibera del Consiglio Comunale n. in data, prot. n. il medesimo ha conferito mandato a per procedere alla sottoscrizione del presente accordo in conformità allo schema allegato alla stessa delibera.

Tanto premesso e ritenuto parte integrale e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 – PREMESSE

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

2.1. La Società si impegna a corrispondere al Comune la somma annua pari al 3% (oltre iva, se dovuta) dei ricavi derivanti dalla vendita di energia e dall'eventuale incentivo fatturati da parte della società Edelweiss. Oltre a tale somma, rimangono dovuti dalla Società i tributi comunali, tariffe ed oneri previsti dalle norme vigenti.

2.2. La predetta somma sarà corrisposta dalla Società al Comune entro il 15 maggio di ciascun anno successivo, a seguito dell'approvazione da parte della Società del bilancio riferito all'anno precedente. Comunque, la Società comunicherà al Comune l'importo di cui sopra, entro il mese di marzo successivo alla chiusura d'esercizio, per consentire al Comune la corretta contabilizzazione.

2.3. La società, inoltre, fin da oggi e per due anni dalla realizzazione dell'impianto, si impegna ad assistere il Comune per l'eventuale realizzazione di comunità energetiche e/o propri investimenti in campo energetico. Per assistenza s'intende l'affiancamento nell'individuazione di expertise, nonché del percorso normativo da porre in essere, mediante indicazione di esperienze utili o best practice finalizzate al successo dell'iniziativa.

2.4. Le infrastrutture stradali saranno utilizzate per il transito necessario alla realizzazione ed alla manutenzione dell'impianto. La società, ove necessario, si impegna formalmente a ripristinare l'attuale stato dei luoghi delle infrastrutture stradali esistenti ed utilizzate per il transito necessario alla realizzazione ed alla

manutenzione dell'impianto. Analogamente la Società si impegna, laddove necessario, ad adeguare le infrastrutture stradali comunali affinché siano in grado di sopportare il transito necessario alla realizzazione ed alla manutenzione dell'impianto.

2.5 La società si impegna al massimo coinvolgimento di forniture e maestranze locali durante tutte le fasi di vita del parco (realizzazione, messa in esercizio e manutenzione del parco), compatibilmente con i requisiti richiesti dall'Istituto finanziatore.

ART. 3 – FACOLTA' E OBBLIGHI DEL COMUNE

3.1. Ai fini della realizzazione del Parco, il Comune si impegna a: (i) fornire alla Società ogni supporto tecnico e amministrativo, di propria competenza e nell'ambito delle funzioni affidategli dalla vigente normativa, anche per l'ottenimento di autorizzazioni, pareri, nulla-osta di competenza propria ii) non ostacolare il buon esito dell'iter autorizzativo, della realizzazione ed esercizio del Parco.

3.2. Il Comune dichiara di considerare la somma di cui all'articolo 2 come misure di compensazione ambientale idonee ed esaustive ai sensi di qualsivoglia normativa applicabile in relazione al PAUR per la realizzazione del Parco.

3.3. Il Comune si impegna a favorire la definizione degli accordi con i privati proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare, in merito ad eventuali servitù o trasferimenti di proprietà, con parte economica a carico della Società.

3.4. Il Comune si impegna, altresì, a costituire in favore di Edelweiss S.r.l., con successivi e separati atti, i diritti di superficie e/o idonei diritti di godimento, servitù di cavidotto, di accesso, di passaggio e di occupazione di spazio aereo e/o ad emettere, ove ne ricorrano i presupposti di legge, eventuali atti di natura concessoria necessari per la realizzazione dell'Impianto e per il regolare esercizio e manutenzione dello stesso qualora risultassero interessati strade o terreni di proprietà del Comune; il tutto previo riconoscimento, a favore del Comune, delle indennità, compensi o qualsivoglia oneri o emolumenti, alla stregua dei trattamenti che la Società adotterà nei confronti di terreni privati.

ART. 4 – DURATA

4.1. La presente Convenzione avrà la durata di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio del Parco.

ART. 5 – RECESSO

5.1. La Società potrà recedere con effetto immediato dalla presente Convenzione, con venir meno di tutti i relativi obblighi in capo della Società, qualora risultino impediti l'ottenimento delle autorizzazioni, la realizzazione e l'esercizio ovvero la gestione ovvero la manutenzione del Parco o in caso di cessazione dell'attività del Parco.

ART. 6 – FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

6.1. Le Parti non saranno tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o comunque da qualsiasi causa eccezionale al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla produzione di energia elettrica nonché sulle attività connesse al trasporto ed all'utilizzo di prodotti energetici, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla Società, in tutto o in parte, impossibile procedere con la produzione di energia mediante il Parco, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti che potessero rendere non più possibile o non più economico (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, in conseguenza del diminuire o del venir meno degli strumenti di incentivazione allo sviluppo ed all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia) l'esercizio del Parco.

Qualora un caso di forza maggiore o caso fortuito dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale parte ne darà comunicazione all'altra entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore o caso fortuito. La Parte i cui obblighi siano stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali

obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 7 – RISOLUZIONE

7.1. Ferme restando eventuali ipotesi di recesso e/o risoluzione previste nella Convenzione, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ove l'altra Parte si renda gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali e non vi ponga, ove possibile, adeguato rimedio nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione scritta di messa in mora, da inviarsi a mezzo p.e.c.

ART. 8 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

8.1. La Società potrà cedere e/o trasferire a terzi i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, con il preventivo consenso del Comune e previo esperimento da parte di quest'ultimo delle verifiche della onorabilità del cessionario.

ART. 9 – CONTROVERSIE

9.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, prima di adire all'autorità giudiziaria le Parti si impegnano a ricercare preventivamente una amichevole composizione. Qualora non si dovesse giungere ad un accordo per la risoluzione delle stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

ART. 10 – COMUNICAZIONI

10.1 La presente Convenzione racchiude interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto con la stessa instaurato.

Ove non diversamente stabilito tra le Parti, qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC all'indirizzo di seguito riportato o al diverso indirizzo che le Parti dovessero successivamente comunicare per iscritto:

- se al Comune:

Comune di San Bartolomeo
Corso Roma, 30
82028 San Bartolomeo in Galdo
Alla c.a. del Sindaco
Mail: sindaco@comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it
PEC: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it

- se alla Società:

Edelweiss Power S.r.l.
Corso Italia 27
39100 Bolzano (BZ)
Attenzione: Dott.ssa Anna Lazzari
E-mail: anna.lazzari@lazzarilucchini.com
Pec: edelweiss@emsmail.it

ART. 11 - SPESE ED ONERI

11.1. Le spese tutte, relative alla presente convenzione, comprese le spese di rogito, imposte, tasse e registrazioni, sono a carico della Società.

ART. 12 – CLAUSOLE FINALI

12.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto qui disciplinato.

_____, ____/____/____

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO
IN GALDO

EDELWEISS POWER S.R.L.
